

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
TURISMO E COMMERCIO

16487 *Ordinanza ITC/2877 del 9 ottobre 2008 che stabilisce un meccanismo di incremento nell'uso dei biocarburanti ed altri combustibili rinnovabili a fini di trasporto.*

L'importanza dell'incentivo nell'uso dei biocarburanti a fini di trasporto si basa non solo sulla riduzione delle emissioni di gas serra, dovuta alla sostituzione dei carburanti fossili con biocarburanti, ma anche sul suo carattere rinnovabile che contribuisce ad una diversificazione del consumo di energia primaria, e ad una minore dipendenza energetica da carburanti fossili, e agli effetti positivi striscianti, di cui potrebbero giovare gli sfruttamenti agrari e l'ambiente rurale.

La Direttiva 2003/30/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo dell'8 maggio del 2003, relativa all'incremento dell'uso di biocarburanti ed altri combustibili rinnovabili a fini di trasporto, stabilisce che gli Stati membri dovranno vegliare a che nei propri mercati sia introdotta (commercializzata) una porzione minima di biocarburanti ed altri combustibili rinnovabili. Con ciò consentire che i biocarburanti siano resi disponibili ai consumatori, miscelati con carburanti tradizionali, sino ad una percentuale del 5 per cento, e anche in prodotti con etichettature speciali con maggiori concentrazioni. Ugualmente si stabilisce un obiettivo (traguardo) indicativo entro il 31 dicembre 2010, di utilizzazione di biocarburanti per almeno un 5,75 per cento del contenuto energetico delle benzine e dei gasoli commercializzati a fine di trasporto in ciascuno Stato membro.

La sedicesima norma aggiuntiva della legge 34/del 7 ottobre 1998, nel settore degli idrocarburi, stabilisce degli obiettivi annuali di biocarburanti ed altri combustibili

rinnovabili a fini di trasporto, che a partire dal 2009 diverranno obiettivi obbligatori e nel 2010 raggiungeranno i 5,83 per cento. Inoltre si autorizza il Ministero dell'Industria, Turismo e Commercio a dettare le normative necessarie a regolare un meccanismo di aumento di introduzione di biocarburanti e altri combustibili rinnovabili a fini di trasporto.

Per poter raggiungere tali traguardi nel modo più efficace possibile, la presente ordinanza stabilisce obiettivi minimi per prodotto, inferiori all'obiettivo globale previsto dalla disposizione di legge 3/del 7 ottobre 1998, meccanismi di flessibilità temporali per la contabilizzazione dei quantitativi di biocarburante venduti o consumati, e un sistema di certificazione e pagamenti compensatori che saranno gestiti dalla Commissione Nazionale per l'Energia e consentirà ai soggetti obbligati il trasferimento di certificati durante il tempo necessario per la verifica (controllo) delle obbligazioni.

Il meccanismo di incremento dell'uso di biocarburanti e altri combustibili rinnovabili ai fini di trasporto, approvato in questa ordinanza, permetterà di raggiungere entro il 2011 un obiettivo globale del 7% del contenuto energetico delle benzine e dei gasoli commercializzati a fini di trasporto.

Sebbene alcuni aspetti contenuti in questo meccanismo, siano comunque ancora oggetto di regolamenti a effetti fiscali, il contenuto di questa ordinanza è approvato senza pregiudizio da quanto stabilito dalla normativa fiscale.

Si è creata una procedura di udienza per gli interessati, attraverso il Consiglio Consultivo degli Idrocarburi, in cui si è tenuto conto dell'insieme degli allegati per elaborare una relazione della Commissione Nazionale dell'Energia del 18 dicembre 2007, e si è sottoposta alla presente norma a rapporto della Commissione Delegata per gli Affari Economici.

In virtù di cui, d'accordo con il Consiglio di Stato, si dispone:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1. *Oggetto*

L'oggetto della presente ordinanza riguarda il regolamento di un processo di incremento dell'uso di biocarburanti e altri combustibili rinnovabili a fini di trasporto.

Articolo 2. *Definizioni*

1. In seguito a quanto stabilito in questa ordinanza, si intenderà per “biomassa”, la frazione biodegradabile dei prodotti, scorie e residui dell'agricoltura (incluse le sostanze di origine vegetale e quelle di origine animale), della selvicoltura e delle industrie connesse, così come la frazione biodegradabile di residui industriali e municipali.

2. Egualmente a quanto stabilito in questa ordinanza si intenderà per “biocarburanti” e altri “combustibili rinnovabili” da qui in poi biocarburanti: i combustibili liquidi o gassosi a fini di trasporto, prodotti a partire dalla biomassa, considerando i prodotti elencati qui sotto:

a) “bioetanolo”: alcol etilico prodotto da prodotti agricoli o di origine vegetale, già utilizzato come tale o a seguito di modificazione chimica;

b) “biodiesel”: estere metilico o etilico prodotto a partire da grassi di origine vegetale o animale;

c) “biogas”: combustibile gassoso prodotto per digestione anaerobica di biomassa;

d) “biometanolo”: alcol metilico ottenuto da prodotti di origine agricola o vegetale, già utilizzato come tale o previa modificazione o trasformazione chimica;

e) “biodimetiletero”: DME (dimetiletero) prodotto a partire dalla biomassa;

f) “bioETBE”: ETBE (etil ter-butil-eter) prodotto a partire dalla biomassa;

g) “bioMTBE”: MTBE (metileter-butiletero) prodotto a partire dal bioetanolo;

h) “biocarburanti sintetici”: idrocarburi sintetici o loro miscele, prodotti a partire dalla biomassa;

i) “bioidrogeno”: idrogeno prodotto dalla biomassa o altre fonti rinnovabili di energia;

j) “olio vegetale puro”: olio ottenuto a partire da piante oleose, crudo o raffinato, ma senza modificazione clinica;

k) “altri biocarburanti”: altri combustibili per i trasporti derivati dalla biomassa, tali quali bioalcol, bioesteri, bioeteri, diversi da quelli qui elencati, i prodotti derivanti da trattamento in raffineria di biomassa, quali l’idrobiodiesel, la biobenzina e il bioLPG; e i carburanti di bioraffineria.

3. Si intenderà per certificato di biocarburanti, da qui in poi chiamato il certificato, il documento spedito a richiesta di un soggetto che voglia far constatare che detto soggetto ha accreditato vendite o consumi per l’equivalente di tonnellate di petrolio (tep) di biocarburanti in un determinato anno. Si riconosceranno i seguenti tipi di certificati di biocarburanti:

a) Certificati di biocarburanti a diesel (CBD), certificati che risultano da vendite o consumi biodiesel, e altri biocarburanti suscettibili di essere miscelati con gasolio.

b) Certificati di biocarburanti a benzina (CBG): certificati che risultano da vendite o consumi di bioetanolo e altri biocarburanti suscettibili di essere miscelati con benzina.

4. Per ciascun prodotto fra quelli elencati nel paragrafo 1, agli effetti delle obbligazioni stabilite nella presente ordinanza ministeriale, potrà essere calcolata solo la parte del contenuto energetico che corrisponda alla biomassa utilizzata. Il contenuto energetico in tonnellate equivalenti di petrolio (tep) che potrà essere certificato per ogni tipo di biocarburante, viene indicato nell’allegato di questa ordinanza.

CAPITOLO II

Obiettivi obbligatori dei biocarburanti

Articolo 3. Soggetti obbligati

I soggetti obbligati prescritti dalla disposizione dell’art. 4 saranno:

a) Gli operatori autorizzati a distribuire all'ingrosso prodotti petroliferi, regolati nell'art. 42 della legge 34/ del 7 ottobre 1998, del settore idrocarburi, per le loro vendite annuali nel mercato nazionale, escluse le vendite ad altri operatori all'ingrosso.

b) Le imprese che svolgono l'attività di distribuzione dei prodotti petroliferi al dettaglio, che è regolata dall'art. 43 della legge 34/ del 7 ottobre 1998 nella parte delle vendite annuali nel mercato nazionale, escluse le vendite ad altri operatori all'ingrosso.

c) I consumatori di prodotti petroliferi, nella parte del loro consumo annuale, non fornito per gli operatori all'ingrosso, o dalle imprese che svolgono l'attività di distribuzione dei prodotti petroliferi al dettaglio.

Articolo 4. *Obiettivi obbligatori dei biocarburanti.*

1. I soggetti obbligati, così come contemplati dall'art. 3, dovranno accreditare annualmente presso l'ente di certificazione la titolarità di un quantitativo minimo di certificati di biocarburanti che soddisfino gli obiettivi della seguente tabella

	2008	2009	2010
Obiettivi dei biocarburanti	1,9%	3,4%	5,83%

Le percentuali indicate nella tabella di cui sopra, si calcoleranno in accordo con la seguente formula:

$$OB_{in} = \frac{(CBD_{in} + CBG_{in})}{(D_{in} + G_{in})}$$

Dove:

OB_{in} indica l'obiettivo globale di biocarburante in gasolio di autocombustione e benzine indicati nella tabella di cui sopra che dovrà essere accreditata dal soggetto obbligato i-ésimo entro l'anno n (o fiscale o solare)

CBD_{in} è la quantità di certificati di biocarburanti diesel dell'anno in cui siano titolarità del soggetto obbligato i-ésimo.

CBG_{in} è la quantità di certificati di biocarburanti a benzina dell'anno in cui siano titolarità del soggetto obbligato i-ésimo.

D_{in} è la quantità di gasolio ad autocombustione venduta o consumata conformemente con quanto stabilito dall'art. 3 per il soggetto obbligato i-ésimo nell'anno in cui è espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (tep). Tale quantità includerà le miscele di biocarburanti con gasolio di origine fossile, così come le quantità di biocarburanti puri, suscettibili di essere miscelati con gasolio di autocombustione.

G_{in} è la quantità di benzine vendute o consumate conformemente a quanto stabilito nell'art. 3 per il soggetto obbligato i-ésimo, nell'anno n espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (tep). Tale quantità includerà le miscele di biocarburanti con benzina di origine fossile, così come le quantità di biocarburanti puri suscettibili di essere miscelati con benzina.

2. I soggetti obbligati stabiliti nell'art. 3 dovranno accreditare annualmente presso l'autorità di certificazione la titolarità della quantità minima dei certificati di biocarburanti diesel (CBD) che possono uniformarsi agli obiettivi della seguente tabella:

	2008	2009	2010
Obiettivi dei biocarburanti diesel	1,9%	2,5%	3,9%

Le percentuali indicate nella tabella di cui sopra, verranno calcolate in conformità alla seguente formula:

$$OBD_{in} = CBD_{in} / D_{in}$$

Dove:

OBD_{in} indica l'obiettivo di biocarburante a gasolio di autocombustione che dovrà essere accreditato dal soggetto obbligato i-ésimo entro l'anno n.

CBD_{in} / e D_{in} sono i parametri definiti nel paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ugualmente, i soggetti obbligati stabiliti dall'art. 3 dovranno accreditare annualmente presso l'ente di certificazione la titolarità della quantità minima di certificati dei biocarburanti a benzina (CBG) che soddisfino gli obiettivi della seguente tabella:

	2008	2009	2010
Obiettivi dei biocarburanti a benzina	1,9%	2,5%	3,9%

Le percentuali indicate nella tabella di cui sopra saranno calcolate in conformità con la seguente formula:

$$OBG_{in} = CBG_{in} / G_{in}$$

Dove:

OBG_{in} indica l'obiettivo di biocarburanti a benzina che dovrà essere accreditato dal soggetto obbligato i-èsimo entro l'anno n (o solare o fiscale)

CBG_{in} e G_{in} sono i parametri definiti nel paragrafo 1 del presente articolo.

4. Gli obiettivi annuali che verranno fissati durante l'anno 2008, avranno un carattere indicativo, mentre quelli che verranno stabiliti nel 2009 e nel 2010 saranno un adempimento obbligato.

Articolo 5. *Situazioni di scarsità di distribuzione*

Per garantire la distribuzione di prodotti derivanti dal petrolio, mediante l'ordinanza del Ministero dell'Industria, Turismo e Commercio, potranno essere soppressi o modificati per un periodo di tempo necessario gli obblighi stabiliti dall'attuale ordinanza.

CAPITOLO III

Certificazione

Articolo 6. Ente di certificazione

La Commissione Nazionale per l'Energia viene designata quale ente responsabile delle spedizioni dei certificati dei biocarburanti, della gestione delle procedure di certificazione, così come della supervisione e del controllo delle obbligazioni.

Articolo 7. Accrediti

1. I soggetti obbligati dovranno sollecitare la spedizione dei certificati dei biocarburanti all'Ente di certificazione, previo un accredito di tutti i quantitativi di biocarburanti, comprese le loro vendite e consumi definiti all'art. 3, indicando se detti quantitativi corrispondono a biocarburanti suscettibili di essere inclusi nei gasoli ad autocombustione o nelle benzine.

2. Ugualmente, potranno essere certificate le vendite di biocarburanti a fini di trasporto ai consumatori terminali, tali biocarburanti non devono essere suscettibili di comprendere benzine o gasoli. Tali certificati potranno essere considerati come certificati di biocarburanti a diesel o a benzina a scelta del richiedente.

3. Per la certificazione dei quantitativi dei biocarburanti dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni generali:

a) Si dovrà disporre di un conteggio di certificazioni per ogni soggetto, che sarà gestito dall'ente di certificazione.

b) Si dovrà accertare che le miscele di biocarburanti con carburanti di origine fossile siano stati realizzati con Stati membri dell'Unione Europea. Non potranno essere certificati quantitativi di biocarburanti che siano stati introdotti nell'Unione Europea miscelati con carburanti fossili.

c) La vendita o il consumo dovrà essere stato comunicato nella forma e scadenza previste e apportando la documentazione dovuta.

d) Le imposte speciali e gli oneri che siano applicabili all'importazione dovranno essere state pagate.

e) La sostenibilità del biocarburante dovrà essere stata accertata nei termini stabiliti, tenendo conto della qualità, l'origine delle materie prime e la valutazione ambientale delle colture. Questa considerazione sarà solo esigibile, una volta approvate le disposizioni legali che la regolano, d'accordo con la normativa comunitaria a tal proposito.

Articolo 8. Sistema di note in margine ai certificati

1. L'ente di certificazione stabilirà un sistema di annotazione, relativo ai certificati dei biocarburanti, distinguendo tra i certificati dei biocarburanti a benzina e quelli dei biocarburanti a diesel.

2. L'ente di certificazione stabilirà le condizioni per cui i titolari dei conti di certificazione potranno redigere detti conti.

Articolo 9. Trasferimento dei certificati

I titolari dei conti di certificazione potranno trasferire i certificati dei biocarburanti di cui sono titolari, sui conti di altri soggetti, mantenendo però in ogni caso la distinzione tra certificati di biocarburante a benzina e a diesel. Il trasferimento avverrà, previa comunicazione, all'ente di certificazione.

Articolo 10. Trasferimento dei certificati all'anno seguente

A partire dall'esercizio 2010, ognuno dei soggetti obbligati potrà scaricare sino ad un 30 per cento delle sue obbligazioni annuali mediante il conteggio dei certificati relativi all'anno naturale precedente, sempre che il titolare di tali certificati abbia passato il suo trasferimento all'anno seguente, rinunciando alla sua partecipazione al fondo dei pagamenti compensatori, nella quota corrispondente ai certificati trasferiti.

Nel trasferimento dei certificati all'anno seguente, si manterrà la distinzione tra i certificati dei biocarburanti a diesel e a benzina.

Articolo 11. *Pagamenti compensatori*

1. I soggetti obbligati, che non dispongano di certificazioni sufficienti per l'adempimento delle proprie obbligazioni, saranno obbligati all'effettuazione di pagamenti compensatori per l'importo che risulta dalla seguente formula:

$$PC_{in} = DG_{in} \cdot \alpha_G + DD_{in} \cdot \alpha_D + DT_{in} \cdot \alpha_T$$

Dove:

PC_{in} è il pagamento compensatorio espresso in euro da effettuare da parte del soggetto obbligato i -ésimo nell'anno n .

α_D è un valore di 350 euro/certificato per il biocarburante a diesel

α_G è un valore di 350 euro/certificato per il biocarburante a benzina

α_T è un valore di 350 euro/certificato

DG_{in} , DD_{in} e DT_{in} sono i deficit certificati per i biocarburanti a benzina, gasolio e globali da parte del soggetto i -ésimo nell'anno n stando alla formula seguente:

$$\begin{cases} DG_{in} = \max \{0, OBG_{in} \cdot G_{in} - CBG_{in}\} \\ DD_{in} = \max \{0, OBD_{in} \cdot D_{in} - CBD_{in}\} \\ DT_{in} = \max \{0, OB_{in} \cdot (D_{in} + G_{in}) - CBG_{in} - CBD_{in} - DG_{in} - DD_{in}\} \end{cases}$$

Il resto dei parametri sono definiti nella seguente ordinanza:

2. Gli introiti generati da questo concetto in ciascun anno naturale, doteranno un unico fondo di pagamenti compensatori che l'ente di certificazione ripartirà fra i

soggetti che contano, con un esubero di certificati in relazione alle proprie obbligazioni secondo la formula seguente:

$$PFC_{in} = EG_{in} \cdot \alpha_G + ED_{in} \cdot \alpha_D + ET_{in} \cdot \alpha_T$$

Dove:

PFC_{in} è il pagamento con addebito al fondo dei pagamenti compensatori del soggetto obbligato i-esimo entro l'anno n.

EG_{in} , ED_{in} e ET_{in} sono gli esuberi di biocarburante in relazione agli obiettivi di benzine, gasoli e carburanti globali per il soggetto i-esimo entro l'anno n. , in relazione agli obiettivi di biocarburanti in benzine e gasoli, che verranno calcolati conformemente alle formule seguenti:

$$\begin{cases} EG_{in} = \max \{0, CBG_{in} - [OB_{in} \cdot (D_{in} + G_{in}) - OBD_{in} \cdot D_{in}]\} \\ ED_{in} = \max \{0, CBD_{in} - [OB_{in} \cdot (D_{in} + G_{in}) - OBG_{in} \cdot G_{in}]\} \\ ET_{in} = \max \{0, CBG_{in} + CBD_{in} - OB_{in} \cdot (D_{in} + G_{in}) - EG_{in} - ED_{in}\} \end{cases}$$

Il resto dei parametri sono definiti nella presente ordinanza.

Nel caso in cui il fondo di pagamenti compensatori di un anno non bastasse a soddisfare le quantità calcolate secondo la formula precedente, tali quantità si ridurrebbero in modo proporzionale. In caso contrario si avrà un eccesso di ricorsi al fondo dei pagamenti compensatori, tale eccesso passerà a dotare il fondo dell'anno successivo.

3. Bisognerà prendere in considerazione che l'effettuazione dei pagamenti compensatori che risultino dall'applicazione di quanto stabilito nel paragrafo 1 del presente articolo e che l'ente di certificazione determinerà conformemente a quanto stabilito nell'art. 12, prevede l'adempimento delle obbligazioni stabilite per il

raggiungimento degli obiettivi annuali del contenuto minimo di biocarburanti e di altri combustibili rinnovabili, di un soggetto obbligato sempre che si soddisfino le seguenti condizioni:

$$\begin{cases} \text{CBG}_{in} \geq 0,7 \cdot \text{OBG}_{in} \cdot G_{in} \\ \text{CBD}_{in} \geq 0,7 \cdot \text{OBD}_{in} \cdot D_{in} \end{cases}$$

Per cui laddove i parametri utilizzati sono precisi nella seguente ordinanza.

Nel caso contrario si riterrà di aver causato un inadempimento degli obblighi stabiliti per il raggiungimento degli obiettivi annuali, di contenuto minimo di biocarburanti e altri combustibili rinnovabili, il che costituisce un'infrazione molto grave dell'accordo dell'articolo 109, nel paragrafo 1, punto 2 bis della Legge 34/del 7 ottobre 1998. L'imposizione di sanzioni amministrative che potrebbero scaturire dal già citato inadempimento, si verificherà senza pregiudizio dei pagamenti compensatori che si dovranno effettuare in qualunque caso, in conformità con quanto stabilito dal paragrafo 1 del presente articolo.

4. La Segreteria Generale dell'Energia, potrà aggiornare i valori stabiliti nel presente articolo, uniformandosi all'evoluzione del mercato dei biocarburanti.

Articolo 12. *Valutazione delle quantità accreditate e liquidazione annuale.*

1. Sino al primo di aprile di ogni anno potranno essere accreditate le vendite o i consumi dei biocarburanti, effettuati durante l'anno naturale precedente, conformemente con quanto stabilito al Capitolo III. A partire da detta data, nemmeno potranno essere richiesti trasferimenti di certificazioni fra i soggetti, né passaggi al successivo anno naturale.

2. Prima del 1° di giugno di ogni anno, l'ente di certificazione notificherà ai titolari dei conti di certificazione i seguenti punti:

a) numero di certificati relativi all'anno relativo precedente che contano a suo favore;

b) numero di certificati che costituiscono ognuna delle sue obbligazioni, corrispondente all'anno naturale precedente;

c) numero di certificati che nel suo caso, mancheranno all'adempimento di ciascuna sua obbligazione e il risultante importo da pagare.

3. Prima del 1° di luglio di ogni anno, i soggetti che debbono effettuare pagamenti compensatori, renderanno disponibile l'importo che corrisponde al loro conto in banca e di cui l'ente di certificazione disporrà a tutti gli effetti.

4. L'ammontare riscosso quale forma di contributo al fondo dei pagamenti compensatori, sarà liquidato prima del 1° agosto di ogni anno ai soggetti che ne abbiano diritto conformemente a quanto stabilito nell'articolo 11.

Articolo 13. *Rettificazione e annullamento dei certificati.*

1. L'ente di certificazione potrà rettificare i certificati, se si scoprissero errori o carenze nella loro spedizione. Ugualmente i certificati potranno essere annullati rimanendo senza effetto, nel caso si rivelasse che l'informazione fornita al suo rilascio fosse incorretta, o inadeguata ai requisiti in vigore. Tali azioni saranno adottate dall'ente

di certificazione, previa un'udienza degli interessati e mediante una risoluzione motivata.

2. La rettificazione e l'annullamento dei certificati dovrà avvenire prima della fine dell'anno seguente all'anno del loro rilascio.

CAPITOLO IV

Controllo e regime sanzionatorio

Articolo 14. Verificazione e ispezione

1. L'ente di certificazione effettuerà gli accertamenti e le ispezioni, che considererà necessarie nell'esercizio delle sue competenze, in materia di supervisione e controllo delle obbligazioni contemplate nella presente ordinanza, che potranno riguardare tanto i soggetti obbligati a cui si fa riferimento nell'articolo 3, quanto ai soggetti non obbligati.

2. I soggetti che accreditano la vendita o il consumo dei biocarburanti, dovranno fornire l'informazione che verrà loro richiesta, così come consentire l'accesso alle loro installazioni, i loro registri e la loro contabilità, nelle condizioni più adatte onde facilitarne il controllo, sia nel caso di ispezioni sull'adempimento delle obbligazioni previste in questa ordinanza, così come sui requisiti derivanti in relazione alla stessa.

Articolo 15. Resoconto annuale sull'uso dei biocarburanti a fini di trasporto.

L'ente di certificazione pubblicherà una relazione annuale sull'uso dei biocarburanti a fini di trasporto.

In tale relazione si tratteranno quantomeno i seguenti punti:

1. L'adempimento delle obbligazioni relative all'esercizio precedente, e in tal caso si realizzeranno proposte per il miglioramento del meccanismo di incremento dell'uso dei biocarburanti.

2. Si includeranno previsioni a medio termine sulla copertura della domanda di biocarburanti.

3. La stima di quanto sia diminuita l'emissione di gas serra, per tipo di carburante e per tipo di materie prime utilizzate nella produzione dei biocarburanti.

4. Si indicherà l'origine dei biocarburanti e le materie prime utilizzate per la loro produzione.

5. Si analizzerà la sostenibilità dei biocarburanti certificati.

Articolo 16. *Regime di infrazioni e sanzioni.*

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste nella presente ordinanza, verrà applicato il codice sanzionatorio previsto nel titolo VI della legge 34/del 7 ottobre 1998, nel settore degli idrocarburi.

CAPITOLO V

Miscele dei biocarburanti

Articolo 17. *Miscele dei biocarburanti*

1. Le miscele dei biocarburanti con carburanti fossili si dovranno produrre nelle condizioni tecniche adeguate, e utilizzando squadre che garantiscano qualità e

omogeneità, che consentano a far individuare il contenuto dei biocarburanti e l'adempimento della loro specificità.

2. Senza pregiudizio di quanto stabilito dalla normativa fiscale, nel caso di prodotti che non richiedano un'etichettatura specifica come biocarburanti, secondo quanto stabilito nel paragrafo 4 dell'articolo 8 del Real Decreto 61/ del 31 gennaio 2006, le miscele potranno essere prodotte in fabbriche o depositi fiscali.

3. Gli operatori all'ingrosso dei prodotti petroliferi dovranno informare i distributori e gli altri operatori al dettaglio di cosa sia fornito il contenuto dei biocarburanti di ogni prodotto, espresso in percentuale sul volume totale. Questa informazione non sarà ritenuta valida agli effetti dell'accredito, come previsto nell'articolo 7 di questa ordinanza.

Articolo 18. *Miscele con etichettature specifiche*

1. Per la commercializzazione dei biocarburanti con etichettatura specifica, così come stabilito nel Real Decreto 61/ del 31 gennaio 2006, si dovranno impiegare impianti di distribuzione idonei allo scopo e incorporare agli stessi o nelle loro prossimità i seguenti annunci:

a) nel caso di biocarburanti per motori a benzina: “prima di usare questo prodotto, assicurarsi che sia adatto al suo motore”

b) nel caso di biocarburanti per motori diesel: “prima di usare questo prodotto, assicurarsi che sia adatto al suo motore”

2. I distributori di prodotti con etichettatura speciale dovranno informare i consumatori destinatari, del contenuto nei prodotti dei biocarburanti. Tale informazione non avrà validità agli effetti dell'accredito normato dall'articolo 7 di questa ordinanza.

Disposizione transitoria unica. Pagamenti compensatori e accrediti nell'anno 2008

1. I pagamenti e le infrazioni cui si riferiscono gli articoli 11 e 16 di questa ordinanza potranno essere imposti o sanzionati solo rispetto a inadempimenti riferiti all'anno 2009 e successivi.

2. Le obbligazioni che appaiono raccolte nell'articolo 7 della presente ordinanza, in relazione all'accredito di vendite o consumi, saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2009.

Disposizione finale prima. Titolo di competenza

Questa ordinanza è emessa a protezione di quanto previsto nell'articolo 149.1.13[^] e 25[^] della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva, sulle basi e la coordinazione del programma generale per le attività economiche e i regole fondamentali del regime energetico.

Disposizione finale seconda. Esecuzione e applicazione

1. La Segreteria Generale dell'Energia adotterà le risoluzioni che determineranno l'esecuzione e l'applicazione di questa ordinanza.

2. La Commissione Nazionale dell'Energia, detterà le circolari necessarie all'adempimento delle sue funzioni in quanto ente di certificazione, e in particolare attraverso quanto segue:

a) fissare le procedure dettagliate per la certificazione.

b) precisare la procedura di certificazione cui si riferisce l'articolo 12, relativo al passaggio delle certificazioni all'anno seguente, e il trasferimento dei certificati tra i soggetti, così come la rettificazione e l'annullamento dei certificati.

c) stabilire il procedimento di liquidazione dei quantitativi raccolti in funzione del fondo dei pagamenti compensatori, includendo in tal caso i corrispettivi interessi di mora.

Disposizione finale terza. Autorizzazione per la modificazione dell'allegato

Si autorizza la Segreteria Generale dell'Energia a modificare il contenuto dell'allegato di questa ordinanza, conformemente all'evoluzione della normativa comunitaria e del mercato e dei biocarburanti. Ugualmente si potranno aggiungere all'allegato altri biocarburanti oltre a quelli elencati nel paragrafo 2 dell'articolo 2 di codesta ordinanza.

Disposizione finale quarta. Entrata in vigore

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione sul: "Bollettino Ufficiale di Stato".

Madrid 9 ottobre 2008. Il Ministro dell'Industria Turismo e Commercio, Miguel Sebastian Gascón

ALLEGATO

Calcolo in tonnellate equivalenti di petrolio dei differenti biocarburanti

1. Il contenuto energetico dei biocarburanti a fini di trasporto, in equivalenti tonnellate di petrolio (tep), che potrà essere certificato per ogni tipo di biocarburante, si calcolerà applicando i contenuti energetici per unità di volume qui sotto indicate ai volumi stabiliti dall'ente di certificazione.

Combustibili	Tep/m ³
Benzina	0,7694
Gasolio	0,8585
Biometanolo	0,3740
BioMTBE	0,6250
Bioetanolo	0,5074
BioETBE	0,6423
Biodiesel	0,7894
Olio vegetale	0,8290
BioDME	0,4529
Bioidrogeno	0,0003

2. Per il calcolo dei volumi riferiti la frazione volumetrica del bioETBE che si calcolerà come biocarburante sarà del 47%, e del bioMTBE del 36%.